

Torino, 04.02.2019

Ai Signori
Clienti
Loro sedi

Oggetto: CCNL Studi Professionali – personale del settore odontoiatrico

Con DPCM 9 febbraio 2018, di recepimento dell'Accordo 23 novembre 2017 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato riconosciuto il profilo professionale dell'**assistente di studio odontoiatrico (ASO)**, quale operatore di interesse sanitario che svolge attività finalizzate:

- all'assistenza dell'odontoiatria e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica,
- alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario,
- all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

A seguito dell'emanazione del suddetto decreto, in data **12 dicembre 2018** tra Confprofessioni, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS, è stato stipulato un apposito accordo per l'introduzione di tale figura all'interno dei profili professionali dell'area medico sanitaria ed odontoiatrica previsti dal CCNL degli Studi professionali. Tale intesa ha carattere sperimentale e la materia verrà disciplinata in via definitiva in sede di rinnovo contrattuale.

Nello specifico, la figura dell'ASO viene inserita nei seguenti livelli del CCNL:

Liv	Declaratoria	Profilo
4°	Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite	ASO
4°S	Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi	ASO con esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni di cui al 4° livello

3°	Lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compreso il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela	ASO con esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni di cui al livello 4°S
----	---	---

Il calcolo dei suddetti termini decorre dalla data di sottoscrizione dell'intesa in esame (12 dicembre 2018).

Si conviene, altresì, l'inserimento nel **4° livello** di una figura di collaboratore di area odontoiatrica definita dal seguente profilo professionale **“Collaboratore di settore odontoiatrico che sotto la responsabilità e le direttive dell'odontoiatra svolge funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche del medesimo”**, al fine di favorire l'occupazione negli studi odontoiatrici.

Viene assunto l'impegno ad agevolare l'acquisizione di adeguate competenze da parte di tale figura promuovendone la progressione professionale e, pertanto, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa è stabilita la definizione di uno specifico percorso formativo.

In tema di formazione dell'assistente di studio odontoiatrico il DPCM 9 febbraio 2018, di recepimento dell'Accordo della Conferenza permanente Stato – Regioni del 23 novembre 2017 (Allegato 1 al decreto), prevede che le Regioni procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi.

Secondo l'Accordo Stato – Regioni, inoltre, il corso di formazione è strutturato in due moduli (base e professionalizzante) per una durata complessiva di 700 ore suddivise in 300 ore di teoria ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio.

Una volta conseguito l'attestato di qualifica/certificazione, sussiste l'obbligo a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.

Fatto salvo che la durata della formazione non può essere superiore a 12 mesi, l'acquisizione della qualifica di ASO può avvenire **anche** attraverso l'**apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale** (art. 43 del D.Lgs n. 81/2015).

Con l'Accordo del 12 dicembre 2018, ai fini dell'acquisizione delle suddette qualifiche, è quindi concordata la stipula di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di apprendistato professionalizzante, confermando le previsioni del CCNL per gli studi professionali in merito alla durata dell'apprendistato, alle ore di formazione e alla retribuzione degli apprendisti.

Ai fini dell'acquisizione e dell'aggiornamento delle competenze, adeguate risorse al finanziamento dei percorsi formativi saranno dedicate da Fondoprofessioni e dalla bilateralità di settore.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara